



COMUNE DI BASTIGLIA

(Provincia di Modena)

AREA TECNICA

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

**EDIFICI COMUNALI. SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DI
PRATICHE ATTE ALL'AGGIORNAMENTO CATASTALE DI ALCUNI
EDIFICI DI PROPRIETÁ COMUNALE,
PER IL PERIODO DI 3 (TRE) ANNI.**

Art. 1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI	2
Art. 2 – VALORE DEL SERVIZIO	2
Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO	3
Art. 4 – OGGETTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	3
Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
Art. 6 – VERIFICA DEGLI ELABORATI	4
Art. 7 – PROPRIETÀ, CONSEGNA ED UTILIZZO DEGLI ELABORATI	4
Art. 8 – RUOLO DELLA STAZIONE APPALTANTE E DEL PROFESSIONISTA	4
Art. 9 – INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 53, COMMA 16 TER, DEL D.LGS. N. 165/2001	5
Art. 10 – GARANZIA DEFINITIVA	5
Art. 11 – OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL’ENTE E DAL CODICE GENERALE	5
Art. 12 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	6
Art. 13 – LIQUIDAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO	6
Art. 14 – RITARDI E PENALI	7
Art. 15 – RESPONSABILITÀ	7
Art. 16 – RECESSO, RISOLUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI OPERATIVE.....	8
Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	8
Art. 18 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	9
Art. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
Art. 20 – SUBAPPALTO	9
Art. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	9
Art. 22 – CONTROVERSIE	10
Art. 23 – RINVIO NORMATIVO	10

Art. 1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le determinazioni del Responsabile dell’Area Tecnica relative all’affidamento in oggetto, la documentazione e l’offerta economica presentata ed inserita sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A., durante la procedura della RdO, nonché il Capitolato d’Oneri, all’Allegato 33_CT Servizi, le Condizioni generali di contratto e quanto altro allegato al bando M.e.P.A. Servizi - Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale, e gli atti adottati e approvati dall’Ente, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di servizio, seppur non materialmente allegati.

Art. 2 – VALORE DEL SERVIZIO

L’importo per le attività oggetto del servizio di cui al presente disciplinare, posto a base di negoziazione e pertanto soggetto a ribasso, è stimato in € 5.220,00 (euro cinquemiladuecentoventi/00), cassa nazionale previdenza ed assistenza, IVA e diritti catastali esclusi, per un importo complessivo di € 7.203,14 (euro settemiladuecentotre/14).

Gli importi sopra indicati sono meramente presuntivi e non vincolano la Stazione Appaltante. In ogni caso si dà atto che l’ammontare complessivo dell’affidamento, riferito alla durata complessiva del servizio di 3 (tre) anni, è inferiore alle soglie di cui all’art. 35, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in particolare ad € 40.000,00.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità qualora, in corso di esecuzione si renda necessario, di prorogare la durata del contratto. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo di affidamento, la Stazione Appaltante può imporre al Professionista l’ampliamento del servizio alle stesse condizioni previste

nel contratto originario. In tal caso il Professionista non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 106, commi 11 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla stipula del contratto; dovrà definitivamente concludersi con la ricognizione e la redazione delle pratiche atte all'aggiornamento catastale degli edifici di proprietà comunale, al fine di provvedere alla regolarizzazione delle situazioni catastali, che l'Amministrazione prevederà ed intenderà affidare nel periodo di cui sopra, e con il buon esito di ogni variazione catastale dimostrata dalla *Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione*.

Art. 4 – OGGETTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Costituiscono oggetto del presente affidamento i servizi tecnici necessari alla ricognizione e successiva redazione di pratiche atte all'aggiornamento catastale di alcuni edifici di proprietà comunale, al fine di provvedere alla regolarizzazione delle situazioni catastali, che la Stazione Appaltante prevederà ed intenderà affidare, anche al momento non previste.

Gli immobili che potranno essere oggetto della regolarizzazione catastale sono:

1. **Edificio denominato Ex Casa del Popolo**, sito in Via Parco delle Rimembranze n. 2, individuato catastalmente al foglio 4 – part. 203;
2. **Cimitero comunale**, sito in Via IV Novembre, individuato catastalmente al foglio 5 – part. A – sub. 1-2 e B;
3. **Edificio adibito a Museo della Civiltà Contadina e Archivio comunale**, sito in Piazza Repubblica n. 51, individuato catastalmente al foglio 4 - part. 174 – sub. 17;
4. **Edificio denominato Ex Stazione Ferroviaria**, sito in Via Stazione n. 23, individuato catastalmente al foglio 5 – part. 101, 102, 103 sub. 1-2;
5. **Scuola Primaria “G. Mazzini”**, sita in Via Stazione n. 7, individuata catastalmente al foglio 5 - part. 79 – sub. 1-2;
6. **Edificio che ospita Asilo nido “La Locomotiva” e Scuola materna “Andersen”**, sito in Piazza Tintori n. 26-28, individuato catastalmente al foglio 5 – part. 339.

Il servizio in oggetto deve essere espletato dal Professionista incaricato nell'integrale rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano le attività professionali autonome, nonché deve sviluppare, con le caratteristiche, consistenza e dettaglio degli elaborati richiesti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente nazionale e comunitaria, la conformità alle norme urbanistiche e ambientali.

Il servizio in particolare avrà ad oggetto lo svolgimento delle seguenti prestazioni specifiche:

- a. Colloquio preliminare con i referenti dell'ufficio tecnico della Stazione Appaltante;
- b. Sopralluogo presso gli edifici oggetto del servizio e contestuale verifica della corrispondenza degli elaborati forniti con lo stato dei luoghi;
- c. Redazione e compilazione della denuncia di variazione catastale tramite il software Docfa;
- d. Sottoporre la documentazione redatta alla Stazione Appaltante per verifiche;
- e. Sottoscrizione da parte della Stazione Appaltante e del tecnico incaricato dei documenti prodotti;
- f. Trasmissione telematica della stessa all'Agenzia del Territorio attraverso piattaforma web Sister per l'approvazione;
- g. Consegna alla Stazione Appaltante della documentazione comprovante l'avvenuta variazione catastale.

È da intendersi compreso nel servizio qualsiasi ulteriore adempimento necessario al fine della regolarizzazione della situazione catastale, anche se non espressamente elencato ai punti precedenti.

Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto del presente servizio dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità e condizioni previste nel presente disciplinare, negli atti assunti da codesta Stazione Appaltante, nella documentazione prodotta in sede di negoziazione dal Professionista, e nella relativa disciplina contenuta nei documenti di cui all'art. 1.

L'incarico dovrà essere svolto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora in vigore, e delle altre normative vigenti in materia, con le modalità, i criteri, i contenuti, i requisiti, i tempi ed ogni altra prescrizione stabiliti nel presente documento.

La Stazione Appaltante provvederà ad assegnare al Professionista i servizi tecnici di cui al presente disciplinare per ogni singolo edificio in base alle proprie necessità durante il periodo di validità del contratto, il Professionista, d'altra parte, dovrà concludere ogni singolo aggiornamento affidatogli entro 45 (quarantacinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di affidamento stesso.

Art. 6 – VERIFICA DEGLI ELABORATI

Prima della firma sulla documentazione da presentare all'Agenzia del Territorio, la Stazione Appaltante verificherà la correttezza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente o incongruenza di natura tecnica, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare un quarto del tempo contrattuale previsto e cioè 45 (quarantacinque) giorni. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 13, oltre alle altre conseguenze previste dal presente disciplinare. Le modifiche agli elaborati che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per la Stazione Appaltante.

Art. 7 – PROPRIETÀ, CONSEGNA ED UTILIZZO DEGLI ELABORATI

Tutti i documenti e gli elaborati prodotti dal Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante che a suo insindacabile giudizio potrà darvi o meno esecuzione, fatti salvi i diritti dell'autore stabiliti dalle leggi vigenti.

La Stazione Appaltante inoltre ha il diritto di utilizzo pieno ed esclusivo degli elaborati prodotti, anche in caso di revoca dell'incarico.

Al Professionista incaricato sono riservati i diritti d'autore sull'opera, a norma di legge.

Il Professionista dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutta la documentazione necessaria, verificare le norme contrattuali, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente.

Gli elaborati prodotti andranno presentati in originale.

Il Professionista si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante tutti gli elaborati in numero di 1 (una) copia cartacea e di 1 (una) copia su supporto informatico, firmata digitalmente dallo stesso.

Art. 8 - RUOLO DELLA STAZIONE APPALTANTE E DEL PROFESSIONISTA

Per consentire la corretta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante e il Professionista concordano sulla necessità di effettuare incontri periodici di verifica dell'andamento delle attività. In tali occasioni le parti potranno concordare eventuali modifiche, che saranno recepite all'interno degli elaborati.

La Stazione Appaltante si impegna a fornire al Professionista tutto quanto in proprio possesso ed utile all'espletamento del servizio. La Stazione Appaltante si impegna infine a garantire i rapporti con il proprio ufficio tecnico e con gli altri interlocutori interessati. Qualora la Stazione Appaltante non potesse fornire la documentazione necessaria per l'espletamento del servizio, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal Professionista senza ulteriori oneri a carico della Stazione Appaltante.

Sarà compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione degli elaborati stessi.

Il Professionista dichiara inoltre di conoscere ed accettare integralmente e si impegna a rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigente nel Comune di Bastiglia, nonché il Codice di comportamento, entrambi pubblicati sul sito istituzionale.

Il Professionista dichiara espressamente che le spese per l'accesso ai luoghi oggetto di intervento, alla sede municipale e agli enti che rilasciano autorizzazioni e/o pareri e/o altro titolo necessario sono a proprio esclusivo carico, e che non potranno vantare alcun rimborso spesa e/o chilometrico, rinunciando espressamente ad ogni azione e/o pretesa e/o rivalsa.

Art. 9 – INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i.

Il Professionista dichiara di essere abilitato all'espletamento del servizio e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità od impedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali e del presente disciplinare di servizio.

Il Professionista incaricato non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei medesimi aggiudicatari, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Resta inteso che non deve sussistere alcuna situazione di conflitto di interessi con la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda avvalersi o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti, non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Professionista dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia fideiussoria, a scelta del Professionista, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 11 – OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ENTE E DAL CODICE GENERALE

Il Professionista si impegna a rispettare, per quanto applicabili, tutte le norme previste nel Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dalla Stazione Appaltante con deliberazione di Giunta

Comunale n. 86/2013 e del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e dei quali dichiara di aver preso visione.

Le parti danno altresì atto che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del medesimo atto.

Art. 12 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il compenso complessivo per le attività oggetto del presente servizio per il periodo di 3 (tre) anni, a decorrere dalla stipula del contratto, posto a base di negoziazione e pertanto soggetto a ribasso, è stimato al netto di IVA se dovuta (22%), cassa nazionale previdenza ed assistenza (4%) e diritti catastali, in base alle modalità di cui all'art. 2.

Sono inclusi nel corrispettivo tutte le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto/trasferita e consegna e gli oneri per la sicurezza.

Eventuali variazioni di aliquota IVA sono a carico del Comune, fatto salvo un eventuale mutamento di regime fiscale e dell'IVA per il Professionista durante la durata del contratto. In tal caso, l'IVA sarà a carico del Professionista e la fattura verrà altresì assoggettata a ritenuta d'acconto come previsto per legge.

Il compenso, ovvero le modalità per la determinazione dello stesso posto a base di negoziazione, è stato calcolato sulla base di incarichi professionali precedentemente affidati per i medesimi servizi, e ritenuto congruo nel rispetto dell'importanza del servizio.

I prezzi offerti dal Professionista in sede di RdO, sono stati determinati a proprio rischio in base a propri calcoli, alle proprie indagini e stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea. Il Professionista non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi offerti in sede di RdO.

Si precisa, inoltre, che l'imposta di bollo e di registro del Contratto, eventualmente dovute, sono da intendersi incluse nel corrispettivo e resta, pertanto a carico dell'Operatore Economico contraente.

Art. 13 – LIQUIDAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La liquidazione del corrispettivo avverrà al termine dell'avvenuto aggiornamento catastale di ogni singolo edificio e a seguito dell'opportuna verifica con esito positivo da parte della Stazione Appaltante.

Ogni pagamento, in acconto e a saldo, delle somme rendicontate avverrà, salvo contestazioni sulla regolarità degli elaborati, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fatture elettronica. Nel caso venissero riscontrate inadempienze o irregolarità in tutto o parte dell'espletamento del servizio, sarà sospeso il pagamento, non maturando alcun interesse, fino alla loro completa risoluzione, salvo ed impregiudicato il ricorso alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le fatture dovranno essere inviate in forma elettronica ed emesse secondo il formato di cui al D.M. n. 55/2013, con l'inserimento in descrizione dei riferimenti degli immobili ai quali si riferisce il servizio fatturato.

Si ricorda, inoltre, l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2013) – Applicazione "split payment", in virtù del quale il Professionista dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma la Stazione Appaltante non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento diretto all'erario. Si invita, pertanto, ad aggiungere alla fattura la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

Ai sensi dell'art. 35, comma 32, del D.Lgs. n. 233/2006 convertito in Legge n. 248/2006, l'effettuazione di ogni pagamento, è subordinata all'acquisizione del documento attestante la regolarità contributiva.

In applicazione alla legge n. 136/2010 e s.m.i., il Professionista è tenuto ad assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Bastiglia, al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica è il seguente: **UF4XKR**.

Art. 14 – RITARDI E PENALI

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza finale di espletamento dell'incarico, non imputabili alla Stazione Appaltante, salvo eventuali giustificate proroghe concesse, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille dell'ammontare netto dell'importo contrattuale dell'incarico, e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) di detto ammontare netto, da trattarsi sulla liquidazione del compenso medesimo.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, la Stazione Appaltante, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazioni delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Professionista a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera in nessun caso il Professionista dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui è consentito.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ

Il Professionista risponde direttamente di ogni attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta a qualsiasi titolo, ne consegue che il Professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art. 2232 del c.c..

In modo specifico, il Professionista è responsabile per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o di omissioni dell'elaborazione che pregiudicano, in tutto o in parte l'utilizzazione dell'immobile stesso, ovvero il suo ritardo nell'esecuzione.

Il Professionista dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per sé e per i propri collaboratori di avere tutti i requisiti, abilitazioni, titoli prescritti dalla legge, e dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente incarico, e di poter contrarre con la P.A., consapevoli delle responsabilità a cui possono andare incontro per dichiarazioni mendaci e/o reticenti, anche in relazione ai precetti di cui all'articolo 348 c.p.; garantendo, altresì, di non essere mai stato condannato ad alcun titolo per colpa, negligenza, imperizia nell'esecuzione della propria, e dei suoi collaboratori, attività professionale oggetto del contratto.

Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, sono obbligati all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del servizio. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e servizi della Stazione Appaltante; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. Il Professionista deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi. Il Professionista è consapevole che l'esecuzione del presente incarico è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale.

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente servizio, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i rischi professionali, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e, con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista dichiara di esserne in possesso.

Il Professionista solleva comunque la Stazione Appaltante da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento del servizio, potessero accadere a sé o

ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Stazione Appaltante viene dichiarata completamente estranea.

Il Professionista si impegna a manlevare e a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti di quest'ultimo per danni derivanti dai vizi del servizio o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

Il Professionista dichiara di aver preso visione dei luoghi e di ogni elemento utili per una regolare e corretta redazione del servizio tecnico in oggetto in ogni sua fase e nella piena e totale realizzazione funzionale dell'opera.

Art. 16 – RECESSO, RISOLUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI OPERATIVE

È facoltà della Stazione Appaltante risolvere anticipatamente il presente contratto, previa formale contestazione scritta dell'inadempimento con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, qualora il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle clausole contrattuali di cui al presente disciplinare di servizio, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta e necessaria all'espletamento del servizio affidatogli.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ragione di esigenze sopravvenute, come di mutate necessità d'intervento sul territorio, rimborsando al Professionista le sole spese, documentabili, sostenute alla data di comunicazione del recesso.

Il Professionista non è titolato ad esercitare autonomamente il diritto di recesso nei confronti della Stazione Appaltante, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti del Professionista.

Nel caso di recesso operato dalle Parti per giusta causa, potranno essere riconosciuti al Professionista in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi convenuti per eventuali elaborati tecnici e/o contabili sviluppati, purché completi in ogni loro parte e favorevolmente istruiti dalla Stazione Appaltante, previa cessione del loro diritto di utilizzo e modificazione, senza vincolo alcuno alla Stazione Appaltante, analogamente saranno riconosciuti i compensi pattuiti per le parti di attività regolarmente espletate.

Per quanto non espressamente disciplinato si richiama l'applicazione dell'art. 2237 e collegati del c.c..

Qualora il Professionista non ottemperasse, nell'espletamento del servizio, alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di servizio od alle indicazioni e direttive fissate dalla Stazione Appaltante, per tramite del proprio Responsabile del procedimento, si procederà al rilievo delle inadempienze e ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese, ogni conseguenza che a causa di ciò avesse a subire la Stazione Appaltante, anche in forma indiretta, sarà ascritta alla responsabilità del Professionista, cui competerà altresì il ristoro del danno patito.

Riscontrando l'inadempimento del Professionista agli obblighi assunti con il presente disciplinare di servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente a termini del Capo III e XIV, del Libro IV del c.c..

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È fatto assoluto divieto al Professionista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di inadempimento da parte del Professionista degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Professionista nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta fermo quanto

previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 19 del presente disciplinare.

Art. 18 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il Professionista è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione di cui venga in possesso e/o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo o forma essere divulgati a terzi o farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto senza apposita autorizzazione.

Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza di tali obblighi, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto del servizio sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Comune di Bastiglia, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

La Stazione Appaltante informa che i dati raccolti e necessari per l'esecuzione sono trattati nel rispetto della disciplina in materia di riservatezza ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Art. 19 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 136/2010, il Professionista si impegna a rispettare quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi e responsabilità sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento del presente servizio. A tal fine, e ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Professionista si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Professionista dovrà provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010. La violazione delle norme citate da parte del Professionista comporta la risoluzione espressa dell'affidamento.

Ai fini di cui sopra si comunica che al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice **smart CIG Z5623968E1**.

Art. 20 – SUBAPPALTO

Qualora il professionista intenda avvalersi, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri del Professionista il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della perfetta esecuzione del servizio.

Art. 21 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica mediante il portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A., messo a disposizione da Consip s.p.a, portale sul quale verrà espletata la procedura negoziata mediante la fase della RdO, nonché l'aggiudicazione del servizio stesso.

Tutti gli oneri e le spese contrattuali derivanti dalla stipulazione del contratto, comprese quelle relative ad un'eventuale registrazione, sono a carico del Professionista incaricato a norma dell'art. 16-bis del R.D. 2440/1923.

Art. 22 - CONTROVERSIE

Eventuali divergenze insorgenti tra la Stazione Appaltante ed il Professionista in ordine all'efficacia, interpretazione, applicazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, degli eventuali successivi patti e/o modifiche e comunque tutto ciò ad essa connessa, qualora non sia possibile comporle bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche ricorrendo alla risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Modena.

Il Professionista solleva la Stazione Appaltante da ogni conseguenza relativa alla realizzazione di tutte le prestazioni, oneri ed adempimenti che, ai sensi di legge e del presente disciplinare di servizio, lo stesso è chiamato a svolgere; nel caso in cui, inadempienze del Professionista, od eventuali ingiustificati ritardi nell'emissione degli atti di propria attribuita competenza, dovessero comportare il pagamento di interessi e/o altri danni alla Stazione Appaltante, il Professionista sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute a tale titolo.

Art. 23 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare di servizio, valgono le disposizioni del codice civile, del codice dei contratti D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed ogni altra norma legislativa e regolamentare vigente in materia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., il Professionista approva specificatamente per iscritto i seguenti articoli:

- a) Art. 2 – VALORE DEL SERVIZIO;
- b) Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO;
- c) Art. 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO;
- d) Art. 9 – INCOMPATIBILITÀ E OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i.;
- e) Art. 12 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO;
- f) Art. 13 – LIQUIDAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO;
- g) Art. 14 – RITARDI E PENALI;
- h) Art. 16 – RECESSO, RISOLUZIONE DEL SERVIZIO E PRESCRIZIONI OPERATIVE;
- i) Art. 22 – CONTROVERSIE.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Stazione Appaltante
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Adriana Barbieri
(Originale firmato digitalmente)